



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Settore Attività Produttive

ORDINANZA SINDACALE N. 42 / 29/04/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" COVID-19 APPROVAZIONE PIANO CONTENENTE LE CONDIZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' MERCATALE DI VENDITA AI SENSI DELL' ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 40 DEL 13 APRILE 2020 E N. 42 DEL 24/04/2020 PER I GIORNI 30/04/2020 E 02/05/2020.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 ha introdotto ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto;
- Con ordinanza n. 33 del 20 marzo 2020 il Presidente della Regione del Veneto ha impartito disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone prevedendo misure per il contenimento degli assembramenti di persone fino al 3 aprile 2020;
- Con ordinanza n. 37 del 3 aprile 2020 il Presidente della Regione Veneto ha introdotto ulteriori misure urgenti per contrastare l'assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico;

VISTO il DPCM 10 aprile 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 97 dell'11.04.2020), che proroga (con alcune modifiche e integrazioni) fino al 3 maggio 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemico da Covid-19 e che le prescrizioni del DPCM 10 aprile 2020 sono efficaci a far data dal 14 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 40 del 13.04.2020, avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni"; le relative misure hanno durata dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 compreso;

VISTA anche l' Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 42 del 24.04.2020, avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell' emergenza epidemica da virus COVID-1. Ulteriori disposizioni", che ammette la vendita di prodotti florovivaistici nei mercati e analoghe forme di vendita su area pubblica o privata;

CONSIDERATO quanto indicato nell'Ordinanza n. 40 del 13.4.2020 del Presidente della Regione Veneto al punto 1:

a) è disposta la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020; nelle giornate di apertura, negli esercizi suddetti è ammessa la vendita delle categorie di prodotti già commercializzati prima del 21.2.2020;

b) è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:

1) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;

2) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;

3) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

4) per i venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto c) e dell'allegato 5 del DPCM 10.4.2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventualmente più restrittiva;

c) in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all'aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri (ora stabilite nella misura di un metro con ordinanza della Giunta Regionale Veneto n. 42 del 24.04.2020) e dell'utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti -in mancanza di disponibilità da parte del compratore- dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi sia in entrata che in uscita per evitare gli assembramenti con l'obbligatorietà della sanificazione delle strutture utilizzate per il commercio su aree pubbliche aperte in applicazione delle misure di cui all'allegato 5 del DPCM 10.4.2020;

RICHIAMATI i propri provvedimenti sindacali fino ad ora adottati l'ordinanza n. 28 del 12.03.2020, l'ordinanza n. 30 del 17.03.2020, l'ordinanza n. 35 del 03.04.2020 e l'ordinanza n. 37 del 14.04.2020 con cui sono stati sospesi i mercati settimanali del giovedì a Salionze e del sabato a Valeggio;

RITENUTO opportuno adottare il piano volto a consentire lo svolgimento dell'attività in singoli mercati già a partire dal mercato di Salionze per Giovedì 30/04 e Sabato 02/05 a Valeggio Sul Mincio, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio che l'attività mercatale di generi alimentari e la vendita di prodotti florovivaistici svolge nell'ambito del territorio comunale, disponendo le azioni pianificatorie di puntuale dettaglio in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico così da permettere iniziative volte a contenere il prevedibile incremento esponenziale della diffusione del virus COVID-19;

RITENUTO di escludere in riferimento all'ordinanza della Giunta Regionale Veneto n. 42 del 24.04.2020 dal piano allegato-lettera "A" gli operatori titolari di posteggio del mercato settimanale di Valeggio che vendono prodotti di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi, in quanto a seguito di richiesta inoltrata alle associazioni di categoria in data 27.04.2020 al prot. 8508, non è pervenuta alcuna comunicazione da parte delle stesse in merito al numero degli operatori (tra i titolari di posteggio del mercato settimanale di Valeggio sul Mincio che hanno siffatta tipologia merceologica) e che non potendo garantire una corretta pianificazione che tenga conto delle limitazioni sanitarie espresse nelle disposizioni vigenti in materia di contenimento del rischio di diffusione di COVID-19, si ritiene, al fine di garantire la salute pubblica, limitatamente ai mercati che si svolgono nel territorio comunale fino al 03/05/2020 lo svolgimento dell'attività mercatale esclusivamente ai soli titolari di posteggio con vendita dei soli generi alimentari e di prodotti florovivaistici;

CONSIDERATO inoltre che l'attività di commercio in forma itinerante su area pubblica possa essere consentita, nei soli giorni feriali, esclusivamente la vendita di solo generi alimentari escludendo la somministrazione di alimenti e bevande sul posto e consentendo la vendita per asporto anche secondo le modalità previste dall'ordinanza regionale Veneto n. 42 del 24/04/2020 e comunque nel rispetto da parte dell'operatore economico di quanto segue:

- il servizio di sorveglianza dovrà essere organizzato e garantito dal venditore;

- la perimetrazione dell' area di vendita verrà predisposta dal venditore tenuto conto della necessità di evitare ogni forma di assembramento e del rispetto delle distanze interpersonali di un metro;
- er i venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al punto c) citato in premessa e qui ripreso e dell'allegato 5 del DPCM 10.4.2020, ove compatibili con le caratteristiche dell'attività itinerante svolta o e nella parte eventualmente più restrittiva;

RITENUTO che il presente piano potrà essere oggetto di modifiche o integrazioni al fine di garantire lo svolgimento dell' attività mercatale in sicurezza e sulla base delle misure stabilite dai provvedimenti governativi e regionali a seguito dell' emergenza sanitaria;

PRESO ATTO che il piano con le planimetrie qui allegate sono state redatte considerando gli aspetti della sicurezza che consentono comunque l'accesso ai mezzi di soccorso;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto l'art. 20 del vigente Regolamento Comunale approvato all'interno del Piano del Commercio sulle aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2013, esecutiva;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa che s' intendono pienamente recepiti:

1. è approvato il piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 e dell'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 42 del 24 aprile 2020, allegato al presente provvedimento - lettera "A" quale parte integrante e sostanziale nel Mercato di Salionze per il giorno 30/04/2020 e per il Mercato di Valeggio sul Mincio per il giorno 02/05/2020;

2. Le misure di cui alla presente ordinanza hanno validità per la data del 30/04/2020 e per il 2 maggio 2020, fatti salvi successivi provvedimenti .

3. il piano di cui all'allegato "A" troverà puntuale esecuzione secondo le indicazioni del personale di Polizia Locale;

4. lo svolgimento dell' attività mercatale nel rispetto delle previsioni di cui all'allegato "A", limitatamente ai titolari di posteggi fissi che effettuano attività di commercio di generi alimentari e vendita di prodotti florovivaistici, ed alle seguenti condizioni:

-l' area mercatale viene individuata all' interno dello spazio perimetrato come da piano allegato – lettera "A";

-deve essere garantita la presenza di un varco di accesso separato da quello di uscita;

-il servizio di sorveglianza sarà effettuato dalla Polizia Locale, in particolare oggetto di sorveglianza dovranno essere le verifiche delle distanze sociali che devono essere garantite in misura non inferiore a un metro, il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

-gli operatori dei mercati e l'utenza devono usare obbligatoriamente guanti e mascherine, e comunque devono garantire la copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi; il venditore deve in ogni caso essere in grado di fornirli qualora il compratore ne risulti sprovvisto;

-devono, altresì, essere rispettate nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso, sia nelle aree di vendita, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno un metro e l'accesso deve essere limitato ad un soggetto per nucleo familiare salva necessità di accompagnamento;

-deve essere garantita dagli operatori la disponibilità di sistemi per la disinfezione delle mani accanto a tastiere, schermi touch e altri sistemi di pagamento;

5.al fine di consentire lo svolgimento dell' attività mercatale in sicurezza e secondo quanto previsto dall' ordinanza delle Giunta-Regione Veneto, i posteggi sono collocati come nell' allegata planimetria (allegato "A");

6. di consentire lo svolgimento dell'attività di commercio in forma itinerante su area pubblica esclusivamente per la sola vendita di generi alimentari e nel rispetto delle condizioni in premessa specificate e che qui si intendono riprese in ogni sua parte.

7. di stabilire che per le violazioni commesse durante lo svolgimento del mercato nelle date indicate nella presente ordinanza si applicano, sulla base delle norme violate, le sanzioni previste dal D.P.C.M. del 10.04.2020, dalle ordinanze emanate in materia dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto e dal regolamento comunali sui mercati.. e che per le ulteriori fattispecie di violazione introdotte dal punto 4) della presente ordinanza si applica la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da 50 a 500 euro, applicando a tal fine le norme e i principi della legge n. 689 del 24.11.1981)

DISPONE

a) la pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio;

b) la trasmissione di copia della presente ordinanza a:

-stazione Carabinieri di Valeggio s/M;

-al Responsabile del Settore Lavori Pubblici Manutenzione e Servizi, al Responsabile del Settore Ambiente – Ecologia, al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona – Attività Produttive – Risorse Unane e al Responsabile della Polizia Locale, ognuno per quanto di rispettiva competenza;

-alle associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti);

-al SUEM di Verona.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 oppure in alternativa entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 29/04/2020

I L SINDACO
GARDONI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

